

DEL 6-12-2012Allegato sub "A" alla deliberazione di Consiglio Comunale n° 53 del 06/12/2012

ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 4 LETTERA L) DELLA L.R. 61/85, COME MODIFICATA DALLA L.R. 21/98 - MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLE NTA E REGOLAMENTO EDILIZIO RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA BIOGAS, BIOLICUIDI E BIOMASSE.

RELAZIONE

In considerazione di quanto espresso nella nota da parte del Sindaco del Comune di Legnaro prot. n° **10497** del **13/11/2012** è stato incaricato il Responsabile del Settore Tecnico di*"predisporre una ipotesi di variante alle norme tecniche di attuazione al regolamento edilizio, volta a limitare l'installazione degli impianti di biogas nel territorio del Comune di Legnaro, nei tempi burocratici necessari e, successivamente, a predisporre una proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione di un futuro Consiglio Comunale"*, risulta opportuno premettere che:

Il D.M. **10 settembre 2010**, in applicazione dell'art. 12 del D.lgs. **387/2003**, ha fissato le linee guida per *"l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*, stabilendo i criteri per assicurarne il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio nonché le modalità, principi e criteri sulla base dei quali effettuare *"l'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti"*.

Tra le aree idonee sono state riconosciute anche le zone agricole dai vigenti piani urbanistici (art. 12 del D.lgs. **29 dicembre 2003 n° 387: Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità**), nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo di cui alla Legge **5 marzo 2001 n° 57**, artt. 7 e 8, nonché del D.lg. **18 maggio 2001 n° 228**.

Nelle more di approvazione delle linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del DM **10/09/2010** sopra citato, ha individuato ed approvato attraverso la deliberazione di Giunta Regionale n° **856** del **15 maggio 2012**: *"Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. d), della LR 23 aprile 2004 n. 11, "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Modifiche e integrazioni alla lett. d) "Edificabilità zone agricole", punto 5) "Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto". Deliberazione/ CR n. 2 del 31 gennaio 2012"*.

Con tale provvedimento che va a sostituire integralmente i previgenti atti di indirizzo approvati con D.G.R.V. n° **3178/2004**, sono state fornite specificazioni relative all'edificabilità nelle zone agricole e modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche se non espressamente citate nell'oggetto del provvedimento stesso.

L'emanazione dei nuovi indirizzi applicativi da parte della Regione Veneto, in adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di sviluppo, risponde anche all'esigenza manifestata con la precedente D.G.R.V. n° 329/2010, di assicurare tempestività ed efficacia nell'aggiornamento delle disposizioni vigenti in materia di edificabilità del territorio agricolo, con particolare riferimento alle strutture agricole produttive e agli allevamenti zootecnici. Con questo anche della necessità di osservare le linee guida per l'individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD), quindi del documento dell'Unione europea denominato BRef, sulla scorta del quale, sono stati introdotti criteri più idonei, aggiornati e sostenibili per la definizione delle distanze minime degli allevamenti e di talune strutture produttive connesse, in zona agricola.

La normativa in materia di fonti di energia alternative o rinnovabili è stata pertanto recentemente oggetto di numerose modifiche e aggiornamenti. Non ultimo il D.M. 6 luglio 2012 che ha stabilito nuove modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili e con il quale è stata promossa la sostenibilità degli oneri di incentivazione in misura adeguata al perseguimento dei relativi obiettivi.

Più recentemente, il provvedimento della Regione Veneto CR88 del 7/8/2012 *"Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 e dell'articolo 33, lettera q) dello Statuto Regionale."*

Anche a livello comunale è perciò sentita la necessità di adeguare gli attuali strumenti urbanistici recependo le fonti normative sovraordinate che disciplinano la realizzazione degli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas, bioliquidi, biomassa, così come definiti dal citato D.M. 6 luglio 2012 e di razionalizzarne la loro eventuale realizzazione, individuandone i limiti e le modalità di attuazione nel territorio comunale, ma soprattutto nelle aree individuate dal vigente P.R.G., quali zone agricole "E".

Considerando che la Regione Veneto, non ha normato e/o eseguito alcuna distinzione all'interno delle "sottozone" agricole, così come conformate dalle attuali norme urbanistiche e precisamente sottozone "E3" – "E2" – "E1", per la realizzazione di tali impianti, si ritiene opportuno all'interno del proprio territorio comunale, anche a fronte delle conoscenze dirette dello stesso, di regolamentare la realizzazione di tali impianti, anche tenendo conto delle peculiarità delle sottozone agricole di riferimento.

Pertanto, con la presente variante urbanistica (di tipo normativo), si propone di integrare le attuali NTA e RE, nelle parti specificatamente riguardanti gli interventi in zona agricola, disciplinando modalità e limiti per la realizzazione degli impianti in parola, all'interno delle singole "sottozone", oltre a recepire le indicazioni Regionali, riguardanti le distanze di tali impianti dalle altre Z.T.O., abitazioni, confini, etc..

La variante stabilisce inoltre le distanze minime da rispettare nella costruzione di nuovi impianti rispetto ai corsi d'acqua e all'edificio di abitazione del custode/proprietario.

Per conseguire tale obiettivo la variante in oggetto, viene proposta in adozione e successiva approvazione, ai sensi dell'art. 50 comma 4 lett. I) della L.R. 61/1985 e ss. mm. ed ii.

Successivamente all'approvazione della presente variante urbanistica, le integrazioni/modifiche normative, andranno ad integrare gli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione e del Regolamento Edilizio così come previsti e citati dalla variante stessa.



REGIONE DEL VENETO



PROVINCIA DI PADOVA



COMUNE DI LEGNARO

Variante Generale al Piano Regolatore

**Adeguamento per parere Regionale di
approvazione definitiva di cui all'art. 46
L.R.61/85 ai sensi dell'art.50 c. 4 L.R.61/85**

Adottata con D.C.C. n. 59 del 14.11.2003

**Approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 3566
del 15/11/2006 e successive**

**Testo approvato e adeguato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 28/07/2009
e successiva**

Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 20/09/2012

**Modifiche al testo approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 20/09/2012**

IL SINDACO: Ivano Oregio Catelan

**Comune di Legnaro - Ufficio Tecnico Comunale
Il Responsabile 3° Settore
dott. arch. Giuliano Sinigaglia**

**REGOLAMENTO
EDILIZIO
(STRALCIO)**

ALLEGATO “A”

DEFINIZIONE DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI

REGOLAMENTO EDILIZIO

* qualora disposizioni legislative siano più restrittive, queste prevalgono a quello indicate al presente allegato.

REQUISITI IGIENICO-SANTARI

L'opera deve essere concepita in modo da non compromettere l'igiene o la salute degli occupanti o dei vicini e va verificata rispetto ai seguenti requisiti, trattati ai capitoli successivi:

1. dimensione e caratteristiche;
2. benessere ambientale e caratteristiche degli impianti che va verificato in particolare per quanto attiene:
 - a) umidità e orientamento degli edifici (2.1);
 - b) qualità dell'aria (2.2);
 - c) temperatura interna (2.3);
 - d) difesa dal rumore (2.4);
 - e) illuminazione interna (2.5);
3. approvvigionamento idrico e scarico dei reflui;
4. varie.

RISPONDENZA AI REQUISITI IGIENICO-SANTARI***1. Relazione di progetto***

Il progettista incaricato definisce nella relazione tecnica da allegare al progetto, i requisiti igienico-sanitari relativi al progetto presentato in relazione alla destinazione d'uso, tipo di intervento e attività e ne assevera la rispondenza alle norme di Legge e del presente Regolamento.

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente il professionista incaricato definisce, nella stessa relazione tecnica, attraverso un apposito elenco riassuntivo, quali requisiti vengono presi in considerazione in quanto strettamente correlati a quelle parti del manufatto edilizio sulle quali si interviene e ne assevera la conformità alle norme di Legge e regolamentari, con le modalità sopra specificate.

2. Relazione di collaudo

Alla domanda del certificato di agibilità il direttore dei lavori dovrà allegare apposita certificazione che attesti la conformità rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.

REGOLAMENTO EDILIZIO

Se risulta obbligatorio depositare atti, collaudi, controlli finali, dichiarazioni di conformità o altro presso amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato comunicherà gli estremi dell'atto di deposito, di collaudo o altro all'ufficio pubblico competente. Il Comune, in sede di controllo anche a campione, potrà eventualmente richiedere copia completa della pratica presentata presso gli uffici suddetti.

REQUISITO N° 1 - DIMENSIONI E CARATTERISTICHE**1.0.0. CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI AD USO RESIDENZIALE**

Sono locali abitabili quelli in cui si svolge l'attività domestica, professionale o produttiva con presenza continuativa di persone.

A.1: soggiorno, sala da pranzo, cucina, camera da letto, ...

A.2: studio, sala di lettura, ufficio, ambulatorio, ...

Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni.

B1: stanza da bagno, wc, corridoio, taverna, ripostiglio, lavanderia, vano scala, ecc.

Per tutti i locali deve essere chiaramente definito ed identificato lo specifico utilizzo; non si devono accettare definizioni poco chiare del tipo "locale a disposizione", "sgombero", "locale pluriuso", ecc.

I locali abitabili devono essere, in tutti i loro lati esterni, esposti per permettere illuminazione e ventilazione naturali, nonché la traspirazione dei muri. Nessun locale in tutto o in parte interrato può quindi essere considerato abitabile; può essere invece adibito a servizi facenti parte dell'abitazione.

Tutti i locali abitabili posti a piano terreno devono essere a quota più elevata rispetto al suolo circostante di almeno 20 cm.

Devono inoltre essere provvisti di sotterranei o, in mancanza di essi, di vespaio di spessore di cm. 50 tra il terreno battuto e il pavimento, oppure di solaio sovrastante camere d'aria di altezza non inferiore a cm. 20.

Tali vespai devono essere riempiti di ghiaia o materiali simili e muniti di aperture di ventilazione protette in modo da evitare la penetrazione di insetti, topi od altri animali.

1.1. NUOVE COSTRUZIONI - dimensioni e caratteristiche dei locali ad uso abitativo**1.1.1. LOCALI ABITABILI****a) superfici minime:**

- soggiorno.....14 mq.
- camera singola.....9 mq.
- camera per due persone.....14 mq.
- cucina..... 9 mq.
- Angolo cottura (da sommare al soggiorno)..... 4 mq.

Il "posto di cottura" annesso al locale di soggiorno deve usufruire di aero-illuminazione naturale.

REGOLAMENTO EDILIZIO

Va comunque assicurata l'aspirazione di fumi e vapori nei punti di produzione prima che si diffondano nell'ambiente, allontanandoli mediante canna di esalazione (dotata di scarico condensa) con espulsione all'esterno, garantendo il necessario afflusso d'aria compensativa.

Qualora, negli edifici esistenti, non esista la possibilità di applicazione di una cappa di aspirazione, è consentito l'impiego di un elettroventilatore applicato alla parete esterna o alla finestra del locale, da mettere in funzione contemporaneamente all'apparecchio di cottura, nel rispetto delle norme UNI-CIG.

- Alloggio monolocale mq. 50 escluso posto auto.

b) altezze

L'altezza media (rapporto tra volume e superficie del singolo locale) non deve essere inferiore a m. 2,70.

Nei locali con soffitto su piani orizzontali diversi, il punto più basso non deve essere inferiore a m. 2,20 e la superficie ad essa riferita non deve superare il 40% del totale della superficie considerata.

c) superficie di illuminazione e ventilazione

La superficie finestrata deve essere di 1/8 della superficie del pavimento ed affacciarsi direttamente su spazio aperto, per garantire un fattore medio di luce diurna pari ad almeno 0,02.

In linea di massima, la funzione illuminante e ventilante di una apertura finestrata può considerarsi sufficiente per una profondità nel locale che non superi 2,5 volte l'altezza del voltino della finestra dal pavimento.

La superficie finestrata dovrà essere opportunamente distribuita perché non si creino zone con illuminazione e ventilazione insufficienti.

d) soppalchi

L'altezza media, vale a dire al rapporto fra volume totale e superficie complessiva (pavimento locale + pavimento soppalco), deve essere di m. 2,70; il punto più basso, misurato dal bordo inferiore di eventuali travi a vista, degli spazi sotto e soprastanti non deve essere inferiore a m. 2,20.

(Esempio: una stanza con pavimenti di m. 5 x 4 ed il soppalco di m. 2 x 4 avrà una superficie complessiva di mq. 30. Per avere l'altezza media di m. 2,70 i parametri saranno: h. minore m. 2,20 e h. maggiore m. 3,20, ottenuti dalla seguente formula: $\text{vol}/\text{sup} = 2,70$)

$$\frac{\text{mq. } 30 \times \frac{2,20 + 3,20}{2}}{\text{mq. } 30} = 2,70 \text{ m.}$$

Se il soffitto del locale è inclinato, si richiamano le prescrizioni per i locali posti nei sottotetti.

La superficie del soppalco non deve superare, il 40% della superficie del locale.

Il vano principale e quelli secondari devono possedere i requisiti di illuminazione e ventilazione naturali in funzione dello specifico utilizzo e la soletta del soppalco non deve compromettere la funzionalità delle superfici finestate.

1.1.2. LOCALI ACCESSORI**a) stanza da bagno - wc**

Almeno una stanza da bagno deve avere una superficie sufficiente per l'installazione e l'agevole utilizzo della dotazione minima (vaso, vasca da bagno o doccia, lavabo, bidè) prevista dal D.M. 5/7/75 (superficie minima consigliata mq. 4,50), larghezza non inferiore a m. 1,50 con una

REGOLAMENTO EDILIZIO

superficie finestrata apribile pari ad almeno 1/8 e comunque non inferiore a mq. 0,6 direttamente comunicante con l'esterno.

La superficie finestrata apribile può essere sostituita da ventilazione forzata che deve consentire un adeguato ricambio dell'aria. Per il corretto dimensionamento della portata d'aria si rimanda all'allegata tabella del successivo punto 4.2, tratta dalla norma ASHRAE 62-1989.

Il dispositivo di ventilazione, se intermittente, deve essere collegato all'accensione della luce (ambienti ciechi) o all'apertura della porta di accesso (ambienti con illuminazione naturale) e garantire almeno 1 ricambio d'aria per ogni utilizzo.

La ventilazione forzata e le aperture di ventilazione devono comunicare direttamente con l'esterno dell'edificio.

Il locale dove è collocato il vaso non può avere accesso diretto da stanze di soggiorno, da pranzo, cucine, camere da letto. Deroche sono concesse solo per i secondi servizi annessi alle camere da letto.

L'altezza media (rapporto fra volume e superficie) deve essere di m. 2,40; se il soffitto è su piani orizzontali diversi o inclinato, il punto più basso non può essere inferiore rispettivamente a m. 2,20 e a m. 2,00, salvo quanto meglio specificato per i locali posizionati nei sottotetti.

Per i secondi servizi igienici sono accettabili dimensioni inferiori purché il lato minore non sia inferiore a m. 0,90.

Ai wc si applicano gli stessi requisiti delle stanze da bagno con eccezione per le superfici minime e per l'aero-illuminazione naturale.

b) taverne

Il locale taverna deve essere fuori terra per almeno 1/3 della sua altezza o comunque le pareti esterne devono essere separate dal terreno con intercapedine ventilata, in modo da permettere la traspirazione del vapore acqueo. Inoltre devono essere garantite illuminazione e ventilazione naturali dirette adeguate.

Il pavimento e le pareti a contatto con il terreno devono in ogni caso garantire un adeguato isolamento termico e protezione dall'umidità.

L'altezza (rapporto fra volume e superficie) non deve essere inferiore a m. 2,40; se il soffitto è su piani orizzontali diversi il punto più basso non deve essere inferiore a m. 2,20.

La superficie finestrata apribile non deve essere inferiore ad 1/10 della superficie del pavimento. Dette aperture devono comunicare direttamente con l'esterno. Nel computo della superficie finestrata il contributo delle aperture a "bocca di lupo" non deve superare il 50%.

Qualora siano previsti impianti a combustione dovranno essere rispettati i requisiti di ventilazione specificatamente previsti (vedi voce corrispondente).

c) vani scala

La larghezza minima delle rampe di scale che costituiscono parte comune o sono di uso pubblico è di m. 1,20 al netto del corrimano.

Per le altre scale la larghezza minima è di m. 0,80.

Le scale di uso comune che collegano due o più piani, compreso il piano terra, devono essere aerate e illuminate, di norma mediante finestre. Gli infissi devono essere comodamente apribili per consentire una corretta ventilazione.

Non è ammessa la realizzazione nei vani scala di finestre per l'aerazione di locali attigui.

I gradini delle scale principali e/o di uso comune devono di norma essere a pianta rettangolare con pedata non inferiore a cm. 30 ed a cm. 25 per le altre scale.

Per i gradini a pianta trapezoidale, i valori sopra riportati devono essere rispettati a cm. 40 dall'imposta interna, escluse eventuali sovrapposizioni.

REGOLAMENTO EDILIZIO

Per le scale di comunicazione con i locali accessori (escluse la stanza da bagno principale e l'autorimessa) e per le seconde scale (sono tali quelle di accesso a locali già serviti da altre scale aventi le caratteristiche sopra descritte); il diametro dell'apertura deve essere non inferiore a m. 1,20.

Nel caso di scale delimitate da pareti continue deve essere comunque previsto un corrimano ad altezza di 0,9 - 1,00 m.

d) autorimesse

Se le autorimesse hanno una capacità di ricovero non superiore a 9 autoveicoli, dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:

- altezza non inferiore a mt. 2,40;
- larghezza minima mt. 2,50
- superficie minima mq. 18,00
- aerazione naturale complessiva (permanente + apribile) di superficie non inferiore a 1/30 della superficie del pavimento; devono in ogni caso essere previste aperture permanenti (es. feritoie sulla porta basculante, in alto ed in basso) di dimensioni adeguate per assicurare un sufficiente ricambio d'aria (comunque non inferiore a 1/100 della superficie del pavimento);
- assenza di impianti a fiamma libera o comunque utilizzanti sostanze infiammabili;
- non possono essere previste comunicazioni dirette con locali per il deposito e/o l'uso di sostanze infiammabili e/o esplosive e con locali abitabili; eventuali disimpegni devono essere di norma aerati con aperture finestrate o mediante canne di ventilazione;
- l'accesso al percorso di collegamento con locali abitabili deve essere protetto da porta metallica piena a chiusura automatica in grado anche di evitare il passaggio di fumi, odori, gas di scarico.

Nota:

Autorimesse con capacità di ricovero superiore a 9 posti auto sono soggette alla norme antincendio ed al parere, del Comando Prov. dei Vigili del Fuoco.

e) altri locali

Per ingressi, corridoi e lavanderie l'altezza media (rapporto fra volume e superficie) deve essere almeno m. 2,40; se il soffitto è su più piani orizzontali il punto più basso non deve essere inferiore a m. 2,20.

Per i corridoi lunghi più di m. 10 e privi di aperture permanenti su altri spazi adeguatamente ventilati e per le lavanderie deve essere garantito un adeguato ricambio dell'aria, anche meccanicamente o con canne di ventilazione.

Per ripostigli e cantine sono ammesse altezze non inferiori a m. 2,20.

f) ringhiere e parapetti

Le protezioni di infissi esterni, balconi, terrazze, scale, ecc. devono avere una altezza minima di m. 1,00. Nelle finestre a tutta altezza è opportuno che i parapetti, ai piani superiori al primo, abbiano un'altezza minima di m. 1,00.

Le ringhiere delle scale ed i parapetti delle terrazze non devono favorire l'arrampicamento, inoltre, nelle terrazze che danno su zone con transito di persone vanno adottate soluzioni che prevedono la presenza, a quota pavimento, di sbarramenti idonei ad impedire la caduta accidentale di oggetti.

Gli interspazi tra gli elementi costituenti le suddette protezioni devono essere inattraversabili da una sfera di cm. 10 di diametro.

Le protezioni di cui sopra devono essere previste per ogni sbalzo superiore a 1,00 m.; per sbalzi inferiori dovrà essere valutata caso per caso l'effettiva entità del rischio.

REGOLAMENTO EDILIZIO

Le superfici vetrate non altrimenti protette che costituiscono barriera verso il vuoto devono essere del tipo "di sicurezza antisfondamento".

Le altre superfici vetrate, sia interne che esterne, interposte lungo percorsi vanno segnalate e devono essere del tipo "di sicurezza" (in caso di rottura non devono produrre frammenti taglienti).

Le recinzioni, le ringhiere esterne ed i cancelli devono essere realizzati e mantenuti in modo da garantire adeguate condizioni di sicurezza per le persone (adulti e bambini) in relazione alla loro collocazione e all'utilizzo dell'area (aree di gioco, presenza di animali pericolosi, ecc.).

Sono vietate recinzioni con punte aguzze.

1.1.3. LOCALI NEI SOTTOTETTI

Per i locali abitabili con soffitto inclinato deve essere prevista un'altezza media (rapporto fra volume e superficie) per singolo locale non inferiore a m. 2,70.

Per i locali accessori si richiamano i requisiti di altezza e ventilazione indicati nei rispettivi punti precedenti, salvo quanto di seguito specificato.

L'altezza minima dei locali non deve essere inferiore a m. 2,00 nei locali destinati alla permanenza delle persone (tipo A), nei corridoi e servizi igienici, ed a m. 1,80 negli altri locali accessori.

Dovrà in ogni caso essere rispettato ogni altro requisito di legge relativo ad illuminazione, aerazione naturale e superfici minime.

Nei locali abitabili la finestratura mediante lucernari inclinati (es. tipo "velux") può essere solo integrativa di quella a parete (non più del 25% del totale); quest'ultima deve essere collocata in modo che il bordo superiore della/e finestra/e sia ad una quota di almeno m. 2,00 dal pavimento e inoltre consenta la visione orizzontale all'esterno anche alla persona seduta.

Per i locali accessori sono ammessi anche i soli lucernari.

1.1.4. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Deve essere garantito un adeguato apporto di acqua potabile, preferibilmente mediante l'acquedotto pubblico.

Nelle zone sprovviste si dovrà ricorrere ad altre fonti, che dovranno comunque garantire una quantità d'acqua potabile sufficiente (a tal fine sarà necessario, già in sede di rilascio del parere per la Permesso di costruire, acquisire il parere espresso dal Responsabile del Settore Igiene pubblica circa l'idoneità della fonte di approvvigionamento).

Successivamente, a partire dal rilascio dell'abitabilità, con periodicità variabile in funzione delle caratteristiche di affidabilità dello specifico approvvigionamento, dovrà essere acquisito il giudizio di potabilità espresso dal Responsabile del Settore Igiene pubblica, ai sensi D.P.R. 236/88 (ARPAV).

Le apparecchiature per il trattamento domestico delle acque potabili devono essere conformi alle disposizioni del DM 21/12/90 n. 443 e l'installazione, che è soggetta anche alla L. 46/90 e succ. mod. ed int., deve essere notificata al Responsabile del Settore Igiene pubblica, contestualmente alla richiesta dell'abitabilità.

Si rimanda comunque anche quanto disposto dal "Requisito n° 3".

REGOLAMENTO EDILIZIO**1.1.5. SISTEMA FOGNARIO**

Si rimanda al "Requisito n° 3"

1.2. EDIFICI ESISTENTI - dimensioni e caratteristiche dei locali ad uso abitativo**1.2.0. DIMENSIONE DEI LOCALI**

Nei locali già utilizzati come "locali abitabili" possono essere conservate le dimensioni esistenti purché l'intervento non peggiori le condizioni dei locali dell'unità immobiliare nel suo complesso.

In caso di cambio di utilizzo dei locali o di ristrutturazioni che prevedano la realizzazione di un numero maggiore di unità immobiliari, qualora non sia possibile soddisfare i requisiti specificati per i locali di nuova costruzione, si tiene conto dello stato di fatto e l'intervento edilizio deve essere complessivamente migliorativo per quanto concerne i requisiti igienico-sanitari.

1.2.1. LOCALI ABITABILI**altezze:**

Se nei locali esistenti l'altezza è maggiore od uguale a m. 2,70 la stessa non potrà essere ridotta a meno di m. 2,70 salvo i modesti aggiustamenti necessari ai fini dell'adeguamento statico dei solai.

Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia che comportano la demolizione dell'edificio esistente, salvo eventuale obbligo di rispettare elementi tipologici, l'altezza interna dei locali delle unità immobiliari deve essere uguale a quella definita per i nuovi edifici.

Per gli interventi di recupero di edifici, anche di quelli con precedente diversa destinazione, che non comportano la loro demolizione, l'altezza interna utile delle unità immobiliari non può essere inferiore a quella esistente sempre che l'altezza interna per gli usi abitativi non risulti inferiore a m. 2,40.

Per i locali esistenti il cui pavimento sia ad un livello inferiore alla quota del piano campagna circostante sistemato, possono essere considerati abitabili ed utilizzabili ai fini abitativi qualora l'altezza interna dei locali stessi non sia inferiore a quella minima consentita, salvo maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni d'uso, e quando almeno 1/3 dell'altezza complessiva del locale sia sopra a dette quote di riferimento. Devono comunque essere soddisfatte tutte le altre condizioni relative all'aerazione, alle dimensioni e all'isolamento dall'umidità.

Fatto salvo quanto sopra, per locali con soffitti su piani orizzontali diversi, il punto più basso (misurato al bordo inferiore di eventuali travi a vista) non deve essere inferiore a m. 2,20 e la corrispondente porzione del locale non superare il 40% della superficie totale.

Per i locali di tipo B si richiamano i requisiti previsti per i locali di nuova realizzazione; fa eccezione l'altezza che è ridotta a m. 2,20.

Per i locali con soffitto inclinato il punto più basso, misurato al bordo inferiore in caso di travi a vista, non deve essere inferiore a m. 2,00 nel caso di locali abitabili, di corridoi e di servizi igienici, e a m. 1,80 per i locali accessori.

Per consentire il maggiore recupero possibile ai fini abitativi di locali esistenti, garantendo requisiti igienico-sanitari accettabili, nei locali a soffitto inclinato dovrà comunque essere dimostrata un'altezza minima di m. 2,00, in corrispondenza del perimetro virtuale della superficie minima prevista dal DM 05/07/75 per lo specifico locale; la fascia perimetrale di altezza inferiore

REGOLAMENTO EDILIZIO

non dovrà estendersi di norma per più di 100 cm. in modo da garantire l'effettiva fruibilità in condizioni di sicurezza tenendo conto della presenza dell'arredamento, ed a condizione che, nei locali abitabili, una quota (pari almeno ad 1/20 della superficie del locale) della superficie aeroilluminante sia collocata a parete, ad altezza tale da consentirne una sufficiente fruibilità (visione all'esterno, accessibilità al serramento e suo utilizzo anche in condizioni atmosferiche avverse). In tale ipotesi l'altezza del bordo superiore della finestra non deve essere inferiore a m. 1,80.

1.2.2. SUPERFICI FINESTRATE

Nei locali già utilizzati come "locali abitabili" possono essere conservati gli indici di finestratura esistenti, se superiori ad 1/10.

Se la quota di finestratura è compresa fra 1/10 e 1/16, qualora ostino motivi tecnici o urbanistici all'incremento della stessa, tenuto conto dell'orientamento dei locali, vanno individuate soluzioni integrative (vetrocemento, sopraluce, tinteggiatura chiara e/o superfici riflettenti, ecc.) per aumentare la diffusione dell'illuminazione naturale, in modo che sia garantito un fattore medio di luce diurna pari al almeno 0,02.

In caso di cambio di utilizzo dei locali una quota (pari ad almeno 1/20 della superficie del locale abitabile in questione) della superficie aero-illuminante deve essere a parete e collocata ad altezza tale da consentirne una sufficiente fruibilità (visione orizzontale all'esterno, accessibilità al serramento per la pulizia e il suo utilizzo ai fini aeranti, anche con condizioni atmosferiche avverse (pioggia, neve, ecc.)).

Per i locali accessori con tetto inclinato, sono accettabili anche i soli lucernari.

I parapetti delle finestre non possono avere una misura inferiore a m. 0,85 purché la somma "altezza del parapetto + spessore del davanzale" sia superiore a m. 1,20, in modo che il baricentro della persona cada sempre all'interno.

Le superfici vetrate, poste a quota inferiore a m. 1,00 dal pavimento (p.es. portefinestre, ecc.) devono essere di sicurezza o protette contro lo sfondamento.

1.2.3. STANZE DA BAGNO

Il locale "stanza da bagno", se unico, o il principale di essi deve avere dimensioni ed essere dotato di illuminazione e ventilazione naturali dirette per quanto possibile adeguate ai parametri previsti per le nuove costruzioni (con possibilità di integrazioni come previsto nei punti precedenti).

In caso di locali ciechi dovranno essere adottati impianti o dispositivi di ventilazione aventi le caratteristiche di cui alla voce corrispondente per gli edifici di nuova costruzione.

In caso di cambio di destinazione d'uso, almeno una stanza da bagno deve contenere la dotazione minima prevista dal D.M. 5/7/75.

1.2.4. SISTEMA FOGNARIO

In caso di interventi eccedenti la straordinaria manutenzione l'impianto fognario esistente dovrà essere adeguato alle prescrizioni dello specifico regolamento comunale.

REGOLAMENTO EDILIZIO**1.3. CASE RURALI ED ANNESSI RUSTICI - IMPIANTI ALIMENTATI DA BIOGAS, BIOLQUIDI E BIOMASSE**

Le abitazioni rurali sono soggette alle norme di igiene edilizia previste per le costruzioni residenziali urbane.

Per quanto riguarda le distanze fra insediamenti zootecnici ed abitazioni di terzi, valgono le indicazioni contenute nell'allegato "B" – come integrato con gli atti di indirizzo regionali di cui all'art. 50, comma 1, lett. d) della L.R. 11/2004, approvati con DGRV n. 3178 del 08/10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni che, in ogni caso, prevale in caso di discordanza.

La distanza minima dalle stalle è di m. 25.

Per le concimaie la distanza minima è comunque di m. 25.

Per quanto riguarda le distanze tra impianti per la produzione di energia alimentati da biogas, bioliquidi, biomassa ed abitazioni di terzi, valgono le indicazioni contenute nell'allegato "B" del Regolamento Edilizio – come integrato con gli atti di indirizzo regionali di cui all'art. 50, comma 1, lett. D) "Edificabilità zone agricole", punto 5) della L.R. 11/04, approvati con DGRV n. 856 del 15/05/2012 e D.C.R. n. 2 del 31/01/2012 e successive modificazioni ed integrazioni che, in ogni caso, prevale in caso di discordanza.

Nota:

Qualora le abitazioni, stalle e concimaie siano tutte preesistenti sarà ammessa deroga alle distanze di cui sopra, purché siano adottate tutte le soluzioni possibili per limitare eventuali inconvenienti igienici.

Per i cambi di destinazione d'uso si applicano di norma le distanze fissate per le nuove edificazioni, che potranno essere derogate solo in presenza di oggettive condizioni utili al contenimento degli inconvenienti igienico-sanitari.

1.4. EDIFICI CON VALORE ARCHITETTONICO-AMBIENTALE

Per gli edifici con valore architettonico-ambientale normati da scheda d'intervento specifica, i parametri di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 sono tutti derogabili al fine di consentire il recupero delle testimonianze del passato.

Per cui, nel recupero di un bene storico, il parere igienico-sanitario dovrà tenere conto della "valutazione complessiva" che consideri la possibilità di compensare i valori dei vari requisiti.

REGOLAMENTO EDILIZIO***1.5. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E DEL TERZIARIO***

Si rinvia alla delibera di Giunta Regionale n. 1887 del 27/05/1997 pubblicata sul B.U.R. n. 59 del 22/07/1997, con la quale è stata approvata la revisione circolare regionale n. 38/89 che detta "criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario".

Il Decreto Legislativo 19/09/1994 n. 626 pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 265 del 12/11/1994, ha tra l'altro introdotto modifiche al D.P.R. 303/56 per quanto riguarda i requisiti strutturali degli ambienti di lavoro, che sono entrati in vigore tre mesi dopo la data di pubblicazione sulla G.U. n. 265 del 12/11/1994.

1.6. ALTRI EDIFICI

Per la progettazione di interventi che riguardano ambienti adibiti ad attività lavorative si fa riferimento alle prescrizioni contenute nel DPR 19/03/1956 n. 303 e DPR 27/4/55, n. 547 e leggi di recepimento di direttive U.E., nonché alla Circ. Reg. n. 38.

Per gli interventi relativi ad immobili destinati ad attività specifiche che richiedono l'autorizzazione all'esercizio, si richiama la normativa di settore, ove questa determini prescrizioni puntuali in merito alle modalità e ai limiti costruttivi.

Per attività specifiche si intendono, fra l'altro, quelle relative a:

- ospedali, case di cura o di assistenza, stabilimenti termali, farmacie, laboratori di analisi mediche, depositi di prodotti farmaceutici e di presidi medico-chirurgici;
- strutture ricettive di carattere turistico-sociale quali alberghi, pensioni, locande, alberghi diurni, affittacamere;
- abitazioni collettive (collegi, convitti, conventi);
- dormitori pubblici;
- istituti di pena;
- scuole e asili nido;
- locali di pubblico spettacolo;
- locali privati di riunione e divertimento;
- arene estive;
- impianti sportivi;
- stabilimenti balneari;
- pubblici esercizi.

REQUISITO N° 2 - BENESSERE AMBIENTALE

2.1. UMIDITÀ E ORIENTAMENTO DEGLI EDIFICI E DISPOSIZIONE DEI LOCALI

2.1.1. PROTEZIONE DALL'UMIDITÀ

Se il terreno oggetto di edificazione è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere drenato e si dovranno adottare accorgimenti per impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alla muratura e/o alle strutture sovrastanti.

In ogni caso devono essere adottati accorgimenti tali da impedire la risalita dell'umidità per capillarità; inoltre i muri dei sotterranei devono essere difesi dal terreno circostante a mezzo di materiali impermeabili o da un'adeguata intercapedine.

Se su un terreno da coprire con nuove costruzioni scorrono corsi d'acqua o vi siano invasi naturali, devono essere previste opere atte a proteggere le fondazioni e altre parti della casa o adottare altri accorgimenti costruttivi mediante i quali sia possibile raggiungere il risultato di proteggere i muri e le fondazioni dall'umidità e dagli allagamenti.

2.1.2. ORIENTAMENTO DEGLI EDIFICI E DISPOSIZIONE INTERNA DEI LOCALI

Per ottenere le condizioni di illuminazione e riscaldamento naturali più favorevoli l'edificio deve avere un appropriato orientamento e i locali vanno disposti tenuto conto della destinazione d'uso.

Gli alloggi ad un solo affaccio non devono essere orientati verso Nord e pertanto l'angolo formato tra la linea di affaccio e la direttrice Est - Ovest non deve essere inferiore a 30°.

Per la disposizione dei locali interni si può suggerire indicativamente che gli ambienti dove si svolge la maggior parte delle vita quotidiana siano rivolti a sud, per usufruire maggiormente di luce e calore.

In caso di situazioni orografiche sfavorevoli, per la disposizione degli edifici e dei locali, si dovrà tener conto delle effettive condizioni di soleggiamento.

2.1.3. UMIDITÀ RELATIVA

Gli spazi per attività principale e secondaria devono essere realizzati e mantenuti in condizioni tali che in ogni loro parte sia evitata la formazione di condense non momentanee; pertanto il grado di umidità relativa dovrà essere contenuto entro opportuni valori minimi e massimi stabiliti con riferimento ad esigenza di benessere igrotermico invernale.

Dove è prevista produzione di vapore (bagni, cucine e simili) è ammessa la formazione di condense momentanee.

REGOLAMENTO EDILIZIO**2.2. QUALITA' DELL'ARIA****2.2.1. ASSENZA DI EMISSIONE DI SOSTANZE NOCIVE**

I materiali di costruzione utilizzati per realizzare pareti perimetrali, pareti interne, pareti mobili, solai, pavimenti, controsoffitti, porte, ecc. e gli impianti di fornitura servizi, in particolare l'impianto idrosanitario, non devono emettere gas o altre sostanze aeriformi, polveri o particelle, dannosi o molesti per gli utenti, sia in condizioni normali che in condizioni critiche (ad esempio sotto l'azione di elevate temperature, di irraggiamento diretto, o per impregnazione d'acqua).

Vanno rispettate le prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle norme sull'uso di specifici materiali da costruzione.

Non è consentito l'utilizzo di materiali contenenti fibre di amianto; i materiali a base di altre fibre minerali (di vetro, ecc.) devono essere trattati e posti in opera in maniera tale da escludere la presenza di fibre in superficie e la cessione di questi all'ambiente; in ogni caso non è consentito l'utilizzo di materiali a base di fibre minerali nei condotti degli impianti di adduzione dell'aria.

Nota:

Si riportano i titoli esemplificati:

sostanza	valore limite	periodo di osservazione
formaldeide	100 mcg/mc	30'
NO ₂	150 mcg/mc	24 h
NO ₂	400 mcg/mc	1 h
O ₃	120 mcg/mc	8 h
O ₂	200 mcg/mc	1 h
SO ₂	350 mcg/mc	1 h
radon	200 Bq/mc	

Aspetti da controllare:

- integrità delle superfici dei materiali a base di fibre minerali;
- qualità dell'aria con riferimento alla presenza di fibre ed alla cessione di sostanze nell'ambiente.

Deve essere asseverato il rispetto delle disposizioni di Legge e del presente Regolamento, dei criteri dettati dalla buona tecnica e dalla disciplina sul controllo della qualità sui materiali e componenti. In casi particolari o quando sia previsto l'impiego di materiali non certificati, la qualità dell'aria potrà essere definita mediante prove in opera o di laboratorio.

2.2.2. INSTALLAZIONE DI APPARECCHI A COMBUSTIONE

Nota:

La sicurezza degli impianti è regolamentata dalla Legge 05/03/1990 n. 46 e successive integrazioni. In essa si prevedono specifici obblighi e responsabilità per gli installatori, i committenti e proprietari di immobili. In sede di rilascio del certificato di abitabilità/agibilità, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico o del Servizio preposto, ai sensi dell'art. della L. 127/96, deve

REGOLAMENTO EDILIZIO

acquisire la necessaria documentazione, fra cui la dichiarazione di conformità (artt. 9 e 11) con gli allegati prescritti.

L'art. 5 del DPR 412 del 26/8/93 precisa due fondamentali aspetti:

1. i generatori di calore devono essere collocati in appositi vani tecnici adeguati o all'esterno; quelli installati nei locali abitati possono essere solo di tipo stagno (tipo C secondo la UNI 7129) o a tiraggio naturale (tipo B secondo la UNI 7129).
2. Negli edifici con più unità immobiliari l'espulsione dei gas combusti all'esterno deve avvenire mediante canna fumaria sfociante sopra il manto del tetto (oltre la zona di reflusso così come indicato dalla UNI 7129) e non a parete.

Anche nei casi di mera sostituzione, gli impianti a combustione a fiamma libera per riscaldamento, o combinati, non possono essere collocati nei locali ad uso bagno o doccia e sono comunque vietati anche nelle camere da letto (per es. monolocali); i servizi igienici privi di doccia o vasca, non sono soggetti a detta limitazione.

Analoghe considerazioni valgono anche per gli impianti installati nei locali di insediamenti ad uso commerciale, uffici, studi professionali ecc...

In ogni caso nei locali dove sono installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento degli ambienti, produzione di acqua calda, cottura dei cibi, ecc. ..., deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione.

Nel richiamare le norme vigenti (DPR 22/12/70 n. 1391, Circolari del Ministero degli Interni n. 68 del 25/11/69 e n. 73 del 29/09/71, Norme UNI-CIG 7129 e 7131), cui si rimanda per l'esatta definizione dei requisiti da rispettare, si ricorda che l'afflusso di aria dovrà avvenire mediante aperture permanenti sull'esterno con sezione libera totale di almeno cmq. 6 ogni KW di potenzialità termica, con un minimo di cmq. 100, situate nella parte bassa di una parete esterna (se in alto devono essere incrementate almeno del 50%). La posizione di tali aperture deve essere scelta in modo tale da evitare possibili ostruzioni e, se praticate nei muri esterni, protette con griglie, reti metalliche ecc., poste sulla faccia esterna del muro.

Qualora non fosse possibile realizzare l'afflusso d'aria direttamente dall'esterno, è consentito l'afflusso d'aria mediante comunicazione permanente con il locale adiacente, purché questo risponda ai seguenti requisiti:

- non possa essere messo in depressione rispetto all'ambiente esterno, per effetto di un tiraggio contrario provocato dalla presenza in esso sia di un altro apparecchio di utilizzazione funzionante a combustibile solido, liquido o gassoso, sia di un qualsiasi dispositivo di aspirazione (vedi oltre).
- non sia adibito a camera da letto, non costituisca parte comune dell'immobile o sia un ambiente con pericolo d'incendio, quali garage, magazzini di materiali combustibili, ecc....
- sia presente una comunicazione permanente con l'esterno di sezione libera totale di almeno cmq. 6 ogni KW di potenzialità termica, con un minimo di cmq. 100

Se nel locale dov'è ubicato l'apparecchio a combustione vi è un'aspirazione forzata (per es. locale cucina) dovrà essere incrementato l'afflusso d'aria, per assicurare l'efficienza degli impianti ed il buon deflusso dei prodotti della combustione.

Nel caso che nel locale siano installati impianti a gas combustibile privi — sul piano di lavoro — del dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma, le aperture di ventilazione di cui al punto 3 della norma UNI-CIG 7129-92 devono essere maggiorate del 100% (cioè la superficie di aerazione deve essere doppia) con un minimo di 200 cmq.

Relativamente agli impianti a gas di petrolio liquefatto (GPL) per uso domestico è opportuno che i recipienti siano collocati all'esterno dei locali e protetti adeguatamente dal soleggiamento e dalle intemperie.

REGOLAMENTO EDILIZIO

Eventuali serbatoi per lo stoccaggio di combustibili liquidi, se interrati, devono essere del tipo a doppia camera con intercapedine di gas inerte e sensore per la rilevazione di eventuali forature - o soluzioni equivalenti - oppure collocati in idonea vasca a tenuta con fondo inclinato verso un pozzetto di ispezione; se fuori terra saranno dotati di bacino di contenimento di volume pari alla capacità del serbatoio.

2.2.3. SCARICO DEI PRODOTTI DI COMBUSTIONE

nota:

Nel ricordare che sull'argomento la competenza del medico igienista è di fatto marginale (in sostanza si limita a verificare che sia prevista la possibilità di evacuazione dei fumi e che il punto esterno di emissione non possa essere fonte di inconvenienti igienico-sanitari per il vicinato, essendo le caratteristiche costruttive ed il dimensionamento dei manufatti specifiche competenze dei progettisti).

Definizioni:

- *canale di fumo*: canalizzazione che collega l'impianto alla canna fumaria
- *canna fumaria*: canalizzazione impiegata per l'allontanamento dei prodotti della combustione provenienti dai focolari.
- *canna di esalazione*: canalizzazione per l'allontanamento di odori, vapori e fumi
- *focolare*: parte di un impianto termico nella quale brucia combustibile.

Tutti i focolari, siano essi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, devono essere collegati a canne fumarie sfocianti a quota adeguata oltre manto del tetto con apposito fumaio.

Nei limiti di cui all'art. 5 punto 9 del DPR 412/93 (abitazioni unifamiliari, edifici ad un solo piano, ...) per gli apparecchi a gas, è ammesso il collegamento diretto fra il condotto di scarico e l'atmosfera purché vengano rispettate le prescrizioni contenute nelle norme UNI-CIG 7129 e 7131. Le bocche dei camini devono risultare con quota di sbocco oltre il manto del tetto ad altezza tale da oltrepassare la zona di reflusso (riferimento UNI 7129 punto 4.3.3).

Ad esempio per tetti di inclinazione di 15° - 30° devono risultare di norma più alte di almeno 1,00 - 1,20 m. sopra il manto del tetto e più alti di almeno 0,5 m. rispetto a parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 5 m.

Nel caso di camini a servizio di focolari a combustibile diverso dal gas può essere prescritta una maggiore distanza rispetto ad aperture di ventilazione o da terrazze praticabili (orientativamente 10 m.); si richiamano le norme previste dal DPR 22/12/70 n. 1391.

2.3. TEMPERATURA INTERNA**2.3.1. TEMPERATURA DELL'ARIA INTERNA**

Gli spazi chiusi devono essere tali che, nella stagione fredda, sia assicurata in ogni loro parte una temperatura dell'aria interna idonea allo svolgimento delle attività previste. A tal fine, la temperatura dell'aria in tali spazi deve essere contenuta entro opportuni valori e non deve

REGOLAMENTO EDILIZIO

presentare eccessive disuniformità nello spazio e nel tempo, con riferimento ad esigenze di benessere igrotermico invernale.

La progettazione, esecuzione e collaudo degli spazi in esame deve rispondere ai dettami della specifica normativa in vigore, ed in particolare della legge 9/1/1991 n. 10 e dei relativi regolamenti attuativi.

La temperatura dell'aria interna t_i , espressa in °C, nella stagione fredda (periodo invernale secondo quanto indicato dal D.M. 7.10.91), deve risultare negli spazi chiusi di fruizione per attività principale e secondaria compresa fra 18°C e 22°C. Inoltre, le temperature non devono presentare una disuniformità tra i diversi punti lungo la verticale degli ambienti superiore a 3 °C tra punti posti ad un'altezza di 0,1 m. e 1,1 m. (a distanza di almeno 0,6 m. dalle pareti).

Potranno essere eseguite prove in opera per la determinazione del valore della temperatura dell'aria interna.

2.3.2. TEMPERATURA SUPERFICIALE

Le temperature delle superfici interne dell'ambiente devono essere contenute entro opportuni valori, al fine di limitare i disagi dovuti sia ad irraggiamento sia ad eccessivi moti convettivi dell'aria, con riferimento a esigenze di benessere igrotermico e tattile.

In sostanza, su tutte le superfici dello spazio di fruizione dell'utenza per attività principale con cui l'utente può entrare normalmente in contatto (pareti, pavimenti, ecc.) deve essere assicurata una temperatura superficiale il cui valore sia compreso entro i minimi stabiliti, in funzione delle temperature dell'aria interna previste per le specifiche attività.

La temperatura superficiale, (O_i o O_x nel caso dei ponti termici), espressa in °C, su tutte le superfici interne di elementi di chiusura e di elementi di partizione relativi agli spazi chiusi di fruizione dell'utenza per attività principale (superfici di pareti perimetrali, pareti interne in prossimità di pareti perimetrali, ecc.) deve essere compresa nell'intervallo pari a ± 5 °C rispetto alla temperatura ambientale.

Devono essere inoltre rispettati i seguenti livelli di prestazione anche nel caso di impianto a pannelli radianti:

$O_i < 25$ °C nei locali di soggiorno e attività domestiche;

$O_i < 28$ °C nei locali di circolazione e di cura personale.

Tali prescrizioni sono da riferirsi a tutte le destinazioni d'uso per le quali sia prevista una temperatura dell'aria interna di esercizio per il periodo invernale compresa fra i 18 °C e 22 °C.

2.4. DIFESA DAL RUMORE

La difesa dal rumore si basa su interventi che interessano l'ubicazione degli edifici, la distribuzione dei locali, le caratteristiche costruttive, ai sensi del D.P.C.M. 5/12/1997 e L. n. 447/95.

2.4.1. UBICAZIONE

Le costruzioni adibite a residenza o ad occupazioni richiedenti tranquillità devono essere previste lontane da vie destinate a traffico di attraversamento.

REGOLAMENTO EDILIZIO

Quando ciò non è possibile, al fine di ridurre la captazione del rumore da traffico stradale, si dovrà valutare la disposizione degli edifici più opportuna.

In linea di massima ed in particolare per gli edifici con alloggi ad un solo affaccio è consigliabile fornire alle costruzioni assi ortogonali o angolati rispetto all'asse della via, al fine di evitare la prospicienza di ampie facciate.

D'altra parte in edifici paralleli all'asse viario gli alloggi dotati di doppio affaccio possono contare su ambienti retrostanti più tranquilli.

2.4.2. DISTRIBUZIONE

Il criterio distributivo prevede la collocazione degli ambienti che esigono maggior tranquillità in posizione protetta rispetto alle sorgenti di rumore, siano esse strade, locali di unità immobiliari a diversa destinazione d'uso, impianti tecnologici.

Se possibile sulle pareti esterne più esposte si affacceranno locali accessori o comunque locali in cui le persone, in funzione dello specifico utilizzo e del periodo di presenza di maggior rumorosità, saranno meno disturbate.

2.4.3. COSTRUZIONI

Il criterio costruttivo prevede l'impiego di materiali e di tecniche costruttive in grado di garantire requisiti di fonoisolamento adeguati al diverso utilizzo dei locali.

Nota:

La seguente tabella riporta valori di fonoisolamento in opera, desunti dalla letteratura tecnica in materia, indicati per locali abitativi in diverse situazioni urbanistiche:

zone	pareti interne*	pareti esterne		solette
		Con serramento	senza serramento	
part. tutela	40	20	30	42
residenziale	40	27	35	42
mista	40	30	38	42
industriale	40	30	40	42

* di separazione tra differenti unità immobiliari

Si sottolinea che, per consentire un'adeguata fruibilità dei locali abitabili, le strutture di separazione con altri alloggi o con vani servizi devono garantire un fonoisolamento in opera di 40dBA che sale ad almeno 50dBA qualora gli ambienti confinanti siano destinati a pubblico esercizio od altre attività rumorose.

L'isolamento acustico delle pareti esterne (parte opaca + parte trasparente) deve essere tale da mantenere negli spazi chiusi di fruizione dell'utenza livelli sonori compatibili con lo specifico utilizzo (Leq fino a 40 dB(A) in orario diurno e Leq fino a 30 dB(A) in orario notturno - nei locali abitabili, a finestre chiuse).

Nota:

Si ricorda inoltre che la norma UNI 8204 classifica i serramenti esterni in base al potere fonoisolante di laboratorio riportando inoltre delle indicazioni sulle prestazioni da scegliere in funzione della zona di rumore e del tipo di locale.

REGOLAMENTO EDILIZIO

Particolare attenzione merita l'installazione macchine e di impianti che comportano l'emissione di rumore. Si ricorda che il DPCM 1.3.91 stabilisce dei limiti differenziali in base alla zonizzazione acustica - se adottata dal Comune - o quantomeno dei limiti provvisori dipendenti dalla zonizzazione urbanistica vigente.

La norma UNI 8199 stabilisce infine dei limiti per il rumore prodotto negli ambienti da impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione.

2.5. ILLUMINAZIONE INTERNA

L'illuminazione naturale negli spazi chiusi di fruizione dell'utenza per attività principale deve essere tale da assicurare le condizioni ambientali di benessere visivo.

A tal fine tutti gli spazi in oggetto devono godere di illuminazione naturale diretta tramite apertura, di dimensioni tali da assicurare un idoneo livello del fattore medio di luce diurna.

Per la destinazione residenziale i livelli di prestazione sono definiti dal fattore medio di luce interna (espresso in percentuale come rapporto fra l'illuminazione media degli spazi chiusi di fruizione e dal rapporto di illuminazione $[R_i]$), conteggiato considerato la superficie finestrata in rapporto alla superficie utile netta del vano.

Con riferimento alla destinazione residenziale in nuovi edifici e specificatamente per gli spazi di fruizione per attività principali (ad esempio destinati ad attività di lavoro, soggiorno, studio, attività domestiche, con l'esclusione quindi degli spazi destinati a ripostigli, bagni, corridoi, disimpegni ed altri spazi chiusi destinati ad attività accessorie), l'illuminazione naturale deve rispondere alla formula $m \geq 2\%$. Per gli stessi spazi deve sempre essere comunque garantita una superficie finestrata minima pari a $1/8$ della superficie di pavimento, (D.M. 5.7.1975 - art. 5), fatto salvo quanto più puntualmente riportato precedentemente.

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che mantengono la destinazione residenziale, qualora non si raggiungano i livelli previsti e non sia possibile per vincoli oggettivi sul numero e dimensioni delle aperture (edifici vincolati e/o classificati con schede d'intervento "B"), deve comunque essere conseguito un miglioramento della situazione preesistente.

Per il recupero alla residenza di spazi precedentemente destinati ad altra attività o non utilizzati, nella stessa situazione precedente (vincoli esterni), il requisito si intende rispettato se $R_i \geq 1/10$, ridotto a $1/12$ nei centri storici per gli edifici di valore Architettonico.

La superficie finestrata può essere collocata parte a parete e parte a soffitto, in modo da garantire condizioni di illuminamento uniformi.

Va comunque rammentato che per gli edifici con valori architettonico - ambientale, normati con scheda specifica, tali valori possono essere derogati tenendo presente l'importanza del recupero del bene storico.

REGOLAMENTO EDILIZIO**REQUISITO N° 3 - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SCARICO DEI REFLUI****3.1. APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA PER USO POTABILE****3.1.1. ALIMENTAZIONE DA ACQUEDOTTO**

L'alimentazione delle reti di distribuzione acqua deve essere realizzata in modo tale da garantire la costanza dell'approvvigionamento e la qualità dell'acqua erogata ai terminali.

Si dovranno rispettare le norme previste dall'Ente erogatore. Il raccordo tra la fonte di approvvigionamento e l'impianto idrosanitario deve essere realizzato in modo da evitare potenziali contaminazioni dell'acqua da parte di agenti esterni e da consentire la ispezionabilità di giunti, apparecchi e dispositivi: tra questi deve essere compresa una apparecchiatura che eviti la possibilità del riflusso delle acque di approvvigionamento (valvola unidirezionale di non ritorno, ecc.).

Occorre inoltre assumere le cautele necessarie a evitare contaminazioni delle acque potabili da parte delle acque reflue.

Le vasche di accumulo, se necessarie, devono essere realizzate in modo tale da impedire eventuali contaminazioni accidentali dell'acqua (chiusure ermetiche di sicurezza, ecc.). Per l'uso di apparecchiature ad uso domestico per il trattamento delle acque potabili, si rimanda a quanto previsto dal decreto del ministero della Sanità n. 443 del 21.12.90(G.U. n. 24 del 29.1.91).

Aspetti da controllare:

- qualità dell'acqua erogata;
- modalità di approvvigionamento;
- eventuali apparecchiature ad uso domestico per il trattamento delle acque potabili.

Per quanto attiene la verifica della idoneità delle apparecchiature ad uso domestico per il trattamento delle acque potabili la verifica dovrà aver riguardo fra l'altro ai seguenti aspetti:

- ubicazione delle stesse in locali igienici;
- rispondenza dei materiali utilizzati alle vigenti normative, per le parti a contatto con l'acqua; presenza di un by-pass automatico o manuale;
- presenza di un dispositivo di non ritorno;
- presenza di punti di prelievo per gli accertamenti analitici a monte ed a valle dell'impianto, nonché di un misuratore di portata;
- rispondenza delle caratteristiche di funzionamento alle prescrizioni tecniche previste dal D.M. n. 443 del 21.12.90;
- certificazione di collaudo ed attestazioni del corretto montaggio da parte dell'installatore.

3.1.2. FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO AUTONOMO (in assenza di acquedotto pubblico o privato)

Devono essere note in termini anche solo qualitativi, le caratteristiche geologiche del sottosuolo, la tipologia (freatica, artesianica) e la direzione della falda che si andrà ad utilizzare, nonché la

REGOLAMENTO EDILIZIO

connessione eventuale con altre falde. Queste conoscenze determinano la scelta sulla migliore tipologia di opera di presa da utilizzare (pozzo freatico, artesiano, galleria e/o tubo filtrante).

Le necessarie garanzie igieniche e di protezione delle falde attraversate vengono raggiunte:

- per i pozzi freatici perforati mediante trivellazioni raggiungendo la profondità necessaria e realizzando le finestrate nella zona prescelta di presenza d'acqua;
- per i pozzi artesiani che attingono da falde sovrapposte attraverso gli accorgimenti idonei (cementazione, sigillatura, ecc. ...) a ripristinare la separazione originaria delle falde.

Le azioni a tutela da possibili fenomeni di contaminazione delle acque attinte per cause interne all'opera di presa e/o accidentali devono prevedere:

- l'ubicazione dell'opera di presa nel rispetto delle distanze di sicurezza da fonti di rischio esistenti nelle vicinanze (sistemi di raccolta e smaltimento delle acque reflue: pozzi neri, pozzi assorbenti, sub-irrigazioni, concimaie, recipienti stoccaggio liquami), sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4/2/1977 e delle norme sanitarie vigenti;
- modalità costruttive della testata del pozzo tali da inserire sistemi di chiusura affidabili;
- l'adozione di idonei interventi per la corretta raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, nonché il contenimento di quelle di infiltrazione;
- la scelta di una tipologia impiantistica e di apparecchiature specifiche (pompa, autoclave, sistemi unidirezionali di non ritorno, ecc. ...) tecnicamente valide, adeguate e funzionali alle esigenze, nonché posizionate in maniera ottimale per agevolare e rendere sicure le ispezioni e gli interventi di manutenzione.

Tutti i pozzi artesiani dovranno essere dotati di apparecchiature di abbattimento gas (degassatore). Dovranno altresì essere rispettate le disposizioni previste dalla legge n. 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto attiene l'obbligo di installazione di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate.

Effetti da controllare:

- qualità dell'acqua attinta e distribuita;
- caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera di presa.

Il controllo della qualità dell'acqua attinta ed erogata, inteso come rispetto dei requisiti di qualità previsti dalle norme vigenti, deve essere eseguito attraverso campionamenti e successive analisi di laboratorio. Detto controllo dovrà inoltre essere in seguito eseguito a cura degli interessati con una frequenza costante (almeno annuale).

3.1.3. SMALTIMENTO DELLA ACQUE DOMESTICHE E FECALI E DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Le reti di scarico delle acque domestiche e fecali e delle acque di rifiuto industriale devono essere opportunamente dimensionate, ventilate ed ubicate; le modalità di smaltimento devono essere tali da evitare perdite, infiltrazioni e spandimenti, nonché contaminazioni del suolo, delle falde e delle acque superficiali nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia e tali da non modificare le condizioni di benessere respiratorio ed olfattivo.

Ove esiste il servizio pubblico il regolamento provvede a determinare dove devono essere convogliate le acque di rifiuto. Il raccordo tra la rete di smaltimento e la pubblica fognatura deve essere realizzato in modo tale da evitare dispersioni, e deve prevedere un sifone a perfetta chiusura idraulica.

REGOLAMENTO EDILIZIO

Anche per le zone non servite da fognatura dinamica, lo smaltimento delle acque reflue deve avvenire nel rispetto della legge n. 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni, delle disposizioni di cui alla Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4.2.77, delle norme dettate dal P.R.E.A. e di quelle contenute nel Regolamento Comunale o Consortile del Servizio di fognatura. In tutti i casi dovrà essere realizzato un idoneo e facilmente accessibile pozzetto di ispezione e prelievo prima della confluenza nel corpo ricettore.

Aspetti da controllare: corretto allontanamento e smaltimento dei reflui, infiltrazioni, spandimenti, ristagno delle acque di scarico, odori sgradevoli.

Deve essere asseverato il rispetto delle disposizioni di Legge e del presente Regolamento, dei criteri dettati dalla buona tecnica e dalla disciplina sul controllo delle qualità sui materiali e componenti.

Il controllo della rispondenza al requisito delle soluzioni tecniche adottate si basa su un'ispezione visiva dettagliata (anche in corso d'opera). In particolare andranno controllate:

- l'adeguatezza delle caratteristiche di impermeabilità (anche nel tempo) dei materiali utilizzati (sia per il materiale o componente in quanto tale che per i giunti e le sigillature);
- le modalità di esecuzione e posa in opera, in particolare per quanto riguarda i giunti e le sigillature.

La rete di scarico dei pluviali e la rete di raccolta delle acque superficiali devono essere opportunamente dimensionale ed ubicate al fine di garantire una buona evacuazione delle stesse, senza ristagni ed impaludamenti.

REQUISITO N° 4 - VARIE**4.1. PREVENZIONE INCENDI**

Gli edifici con *altezza antincendio* superiore ai 24 m. sono soggetti al parere preventivo dei VV.FF.

Per *altezza antincendio* si intende l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici al livello del piano esterno più basso.

Il parere VV.FF. è richiesto, fra l'altro, anche per gli impianti di riscaldamento con potenzialità termica superiore alle 100.000 kcal/h, per le autorimesse private con più di 9 autoveicoli e per le autorimesse pubbliche.

Sono soggetti al parere preventivo del Comando Provinciale VV.FF.:

- locali di spettacolo e trattenimento in genere (non sono compresi i ristoranti) con capienza superiore a 100 posti;
- alberghi, pensioni, motel, dormitori e simili con oltre 25 posti letto;
- scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti;
- impianti termici di potenzialità superiore a 100.000 kcal/h;

REGOLAMENTO EDILIZIO

- locali deposito per merci e materiali con superficie superiore a mq. 1000;
- locali adibiti ad esposizione o vendita all'ingrosso e/o al dettaglio con superficie superiore a mq. 400 (compresi i servizi e i depositi);
- autorimesse con più di 9 autoveicoli. Per gli autosaloni o saloni di esposizione di altri veicoli a motore, che per superficie non sono ricompresi nel punto precedente, ma la cui capacità ricettiva sia superiore a 30 unità è in vigore il Decreto Ministero dell'Interno del 01.02.1986 "Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili".
- Etc.

4.2. IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA

La ventilazione di un ambiente è di norma realizzata mediante finestratura apribile dimensionata in base alla superficie di pianta del locale, al suo volume, al numero di occupanti ed allo specifico utilizzo.

Quando la ventilazione naturale è insufficiente è necessario integrarla con un impianto di ventilazione meccanica.

Si ricorre alla ventilazione meccanica anche quando si vuole conseguire una particolare climatizzazione (ambienti condizionati) oppure si richiede di tenere sotto controllo alcuni inquinanti (camere bianche, sale operatorie, ecc.).

Si ricordano alcune definizioni:

- *impianto di aerazione*: impianto meccanico che prevede l'immissione e l'estrazione di aria in uno spazio confinato, senza prevedere la filtrazione dell'aria in ingresso.
- *Impianto di ventilazione*: impianto meccanico che prevede l'immissione e l'estrazione di aria in uno spazio confinato, aria che viene filtrata in modo da garantire predeterminate condizioni di purezza dell'aria.
- *Impianto di termoventilazione*: impianto meccanico che prevede l'immissione e l'estrazione di aria in uno spazio confinato, aria che viene trattata, e filtrata, in modo da garantire predeterminate condizioni di purezza dell'aria.
- *Impianto di condizionamento*: impianto meccanico che prevede l'immissione e l'estrazione di aria in uno spazio confinato, aria che viene trattata, e filtrata, in modo da garantire predeterminate condizioni di temperatura, umidità relativa e purezza dell'aria.

In un ambiente si ha un'aerazione insufficiente quando:

- a) la quota finestrata è inferiore alla norma;
- b) la finestratura è collocata in modo da non consentire un omogeneo ricambio d'aria.

Nel caso di finestratura insufficiente (a) e/o collocata in modo inadeguato (b) deve essere previsto un impianto di aerazione, o meglio di ventilazione, dimensionato almeno in base al volume non adeguatamente ventilato dalle aperture finestrate. In ogni caso deve essere posta particolare attenzione alla collocazione delle bocchette di immissione e di ripresa.

Il sistema di ventilazione deve infatti essere progettato in modo da garantire un efficace ed omogeneo ricambio d'aria, deve tener conto della specifica situazione edilizia e considerare i requisiti di benessere termoigrometrico e di purezza dell'aria riferiti al tipo di utilizzo degli ambienti.

Il sistema di aerazione, o di ventilazione, deve essere progettato in modo da prevenire:

REGOLAMENTO EDILIZIO

- l'immissione di aria di scadente qualità (le prese di aria esterna devono essere collocate in modo da escludere la possibilità di contaminazione dell'aria di reintegro: pertanto devono essere, fatte salve situazioni particolari, ad almeno 3 m. sopra il livello del suolo e lontane da emissioni inquinate);
- condensazioni e/o congelamenti;
- lo sviluppo e la crescita di microrganismi (batteri, muffe, ecc.).

ESEMPLIFICAZIONI:

classe di utilizzo	tipologia del locale	massima presenza di persone stimabile pers./100 m ²	Richiesta di aria esterna*		
			m ³ /h/pers.	m ³ /h/ m ²	m ³ /h/local e
LAVANDERIE	lavanderia commerciale	10	46.8		
	lavanderia a secco commerciale	30	54.0		
	magazzino, deposito bucato	30	64.8		
	lavanderia self-service	20	28.8		
	lavanderia a secco self-service	20	28.8		
RISTORAZIONE	sala da pranzo	70	36.0		
BAR	caffetteria, fast food, ecc.	100	36.0		
	bar, enoteca, birreria, ecc.	100	54.0		
	cucina**	20	28.8		
GARAGES	parcheggio chiuso			27.0	
AUTORIPARAT ORI	officine di autoriparazione			27.0	
ALBERGHI	camera da letto				54.0
HOTEL	soggiorno				54.0
	bagno				64.8
	ingresso	30	28.8		
	sala conferenze	50	36.0		
	sala riunioni	120			
	dormitori collettivi	20	28.8		
	sale da gioco (casinò)	120	54.0		

REGOLAMENTO EDILIZIO

UFFICI	locali ufficio	7	36.0		
	reception (sale d'attesa)	60			
	sala C.E.D.	60	36.0		
	sala conferenze o riunioni	50	36.0		
SPAZI AD USO PUBBLICO	corridoi e disimpegni			0.0	
	toilettes		90		
	camerini e spogliatoi			9	
	stanza fumatori	70	108		
	ascensori			18	
CENTRI COMMERCIALI	piano strada e seminterrato	30		5.4	
	piani superiori	20		3.6	
	magazzini merci	15		2.7	
	spogliatoi			3.6	
	aree collettive (gallerie, ecc.)	20		3.6	
	aree di carico e scarico	10		2.7	
	depositi merci	5		0.9	
	sala fumatori	70	108		
NEGOZI SPECIALISTICI	barbieri	25	28.8		
	parrucchieri	25	46.8		
	saloni di bellezza	20	28.8		
	fioristi	8	28.8		
	abbigliamento			5.4	
	mobili			5.4	
	ferramenta	8	28.8		
	farmacia	8	28.8		
	drogheria	8	28.8		
	vendita tessuti, maglie, ecc.	8	28.8		
	supermarket (alimentari)	8	28.8		

REGOLAMENTO EDILIZIO

	negozi di animali domestici			18	
ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE	area spettatori	150	28.8		
	sala per competizioni (gioco)	70	46.8		
	piste di ghiaccio			9	
	piscine (vasca e bordo)			9	
	palestre	30	36.0		
	sale da ballo, discoteche	100	46.8		
	bowling	70	46.8		
TEATRI CINEMA	biglietteria	60	36		
	ingresso, atrio	150	36		
	auditorio	150	28.8		
	palco, studio	70	28.8		
TRASPORTI	sale di attesa	100	28.8		
	binari, piattaforme di accesso	100	28.8		
	veicoli	150	28.8		
LABORATORI	lavorazione carni	10	28.8		
	studi fotografici	10	28.8		
	camere oscure	10		9	
	laboratori farmaceutici	20	28.8		
	banche (camere di sicurezza)	5	28.8		
	copisterie, stamperie			9	
SCUOLE ISTITUTI	aule	50	28.8		
	laboratori	30	36.0		
	sale addestramento	30	36.0		
	sale di musica	50	28.8		
	biblioteca	20	28.8		
	stanza armadietti personali			9	
	corridoi			1.8	

REGOLAMENTO EDILIZIO

	auditorium, aula magna	150	28.8		
	sala fumatori	70	108		
OSPEDALI	stanze di degenza	10	46.8		
CASE DI CURA	sala medicazioni	20	28.8		
	sala operatoria	20	54.0		
	terapia intensiva	20	28.8		
	sala autoptica			9	
	sala terapia fisica	20	28.8		
ISTITUTI	celle	20	36		
CARCERARI	refettorio	100	28.8		
	stazione di guardia	40	28.8		
ABITAZIONI	soggiorno, camere	0.35 ricambi/ora e non meno di 27 m ³ /h/pers.			
PRIVATE	cucina	180 m ³ /h intermittente, 43 m ³ /h continuo o finestra apribile			
	bagno, w.c.	90 m ³ /h intermittente, 36 m ³ /h continuo o finestra apribile			

* Quantità d'aria esterna da immettere per garantire un'accettabile qualità dell'aria negli ambienti interni. Questi valori sono stati scelti per il controllo del CO₂ e degli altri inquinanti con un adeguato margine di sicurezza e tenuto conto delle variazioni personali di salute, delle variazioni dei livelli di attività e di una moderata presenza di fumatori.

** L'aria di reintegro di quella estratta dalla cappa può richiedere un maggior quantitativo d'aria di ventilazione. La somma dell'aria esterna e dell'aria proveniente dai locali adiacenti deve essere sufficiente ad assicurare un'estrazione non minore di 27 m³/h/ m²

Allegato “B”

Distanze fra insediamenti zootecnici ed abitazioni di terzi (punto 1.3 **comma 2** di All. “A”)

Distanze fra impianti per la produzione di energia alimentati da biogas, bioliquidi, biomassa ed abitazioni di terzi (punto 1.3, **comma 5** dell’All. “A”)

* qualora disposizioni legislative siano più restrittive, queste prevalgono a quello indicate al presente allegato.

(Definizioni e distanze riportate anche nelle N.T.A., che, qualora difformi, prevalgono quelle più restrittive)

In relazione al contenuto riportato al punto 7 - “modifiche d’ufficio di carattere normativo” - dell’ALLEGATO A1 alla DGRV n. 3566 del 15 novembre 2006 - il presente allegato viene integrato con gli atti di indirizzo regionali di cui all’art. 50, comma 1, lett. d) della L.R. 11/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, approvati con DGRV 3178 del 08/10/2004, **con DGRV 856 del 15/05/2012, con D.C.R. n. 12 del 31/01/2012** che, in ogni caso prevale in caso di discordanza.

REGOLAMENTO EDILIZIO

Gli allevamenti zootecnici sono classificabili come Industria Insalubre di 1ª classe (voce C/1 dell'elenco allegato al DM 05.09.1994), ai sensi dell'art. 216 del R.D. 1265/34 (T.U.L.L.SS.) in quanto possono originare inconvenienti igienico sanitari, anche rilevanti, a causa di odori e insetti molesti, stoccaggio e smaltimento delle deiezioni, rumori, ecc.

Al fine di limitare, per quanto possibile, gli inconvenienti citati si rende necessaria, oltre ad una corretta conduzione dell'attività, l'adozione di limiti di rispetto tra allevamenti ed insediamenti civili, siano essi case sparse, nuclei abitati, zone urbanistiche A, B, C, F nonché insediamenti commerciali od artigianali/industriali.

Vengono di seguito riportati alcuni dati salienti sugli allevamenti.

1. La definizione di INTENSIVO si basa su due criteri: rapporto peso medio allevato/terreno a disposizione e carico assoluto di bestiame;
2. gli allevamenti sono suddivisi in 3 classi in relazione alla loro consistenza numerica;
3. viene introdotta un'ulteriore suddivisione a punteggio in relazione alla tipologia dell'ambiente ed al sistema di stabulazione, al sistema di ventilazione, al sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni adottati;
4. sulla base della classificazione numerica e del punteggio assegnato sono fissate delle distanze minime di rispetto dei nuovi insediamenti zootecnici dai limiti di proprietà, da zone A, B, C e F, da residenze civili concentrate (nuclei ISTAT) da residenze civili sparse;
5. sono ricompresi nel concetto di nuovi insediamenti anche gli ampliamenti degli esistenti volti ad incrementare il numero dei capi allevati;
6. nel caso di nuovi insediamenti civili previsti in prossimità di allevamenti zootecnici esistenti dovranno essere adottate le stesse distanze di rispetto.
7. per gli allevamenti bovini e suini sono introdotte delle unità di misura; rispettivamente:
 - Unità di Capo Grosso bovino (UCGb), pari a 600 kg;
 - Unità di Capo Grosso suino (UCGs) pari a 100 kg.

ALLEVAMENTI INTENSIVI

La distanza dell'allevamento o dall'allevamento è determinata in base a classi numeriche e punteggio.

SUDDIVISIONE IN CLASSI

CLASSE 1: allevamento bovino	75 ÷ 150	UCGb *
allevamento suino.....	200 ÷ 400	UCGs *
CLASSE 2: allevamento bovino	150 ÷ 1000	UCGb
allevamento suino.....	400 ÷ 2500	UCGs
allevamento galline ovaiole	> 7500	n° capi *
allevamento polli da carne.....	> 15000	n° capi *

REGOLAMENTO EDILIZIO

allevamento **tacchini** > 5000 n° capi *

allevamento **conigli**..... > 2500 n° capi *

CLASSE 3: allevamenti con numero di animali superiore a quello della classe 2.

* sono INTENSIVI se il peso vivo mediamente allevato è > 40 q.li/ha. terreno.

DISTANZE PREVISTE PER GLI ALLEVAMENTI INTENSIVI

Distanze minime dai limiti di proprietà, indipendentemente dal punteggio:

Classe 1:..... 15 metri

classe 2..... 30 metri

classe 3..... 50 metri

Tabella 1: calcolo delle distanze minime da abitazioni distinte per zone o classificazioni d'appartenenza

zone tipo A B C F				nuclei ISTAT*			case sparse		
<i>classi</i>									
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<i>punteggio</i>									
0 ÷ 30	100	200	300	100	200	300	50	100	150
31 ÷ 60	150	300	500	150	250	400	75	150	200
61 ÷ 100	200	400	700	200	300	500	100	200	250

* Nucleo ISTAT: residenze civili concentrate (almeno 5 famiglie con case distanti non più di 30 metri).

Nel caso di allevamenti con potenzialità superiore a quella indicata nella tabella precedente, la **distanza minima** deve essere aumentata di **10 metri** per ogni incremento di quintali o numero di capi pari a:

Tabella 2:

	zone A B C F	abitazioni in altre zone
vitelli c. b. - equini	15 q.li	30 q.li

REGOLAMENTO EDILIZIO

bovini	25 q.li	50 q.li
suini - ovini	15 q.li	30 q.li
galline ovaiole	1000 capi	2000 capi
polli	1000 capi	2000 capi
tacchini	500 capi	1000 capi
conigli	250 capi	500 capi
quaglie	1500 capi/sett.	3000 capi/sett.

Se le distanze calcolate con le tabelle 1 e 2 risultassero superiori a quelle ottenibili utilizzando per l'allevamento in questione i parametri per gli allevamenti intensivi (classi numeriche e punteggio), si applicheranno le distanze inferiori.

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 387/03, sono dichiarate di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dal Comune in base alle soglie di potenza dell'impianto, semplificata e/o comunicazione relativa all'attività edilizia libera nel rispetto delle normative vigenti.

Per la realizzazione di impianti alimentati a biogas, bioliquidi e biomassa, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare in sede di richiesta, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto ed adeguata documentazione tecnica che giustifichi la sostenibilità ambientale dell'intervento in particolare per l'adeguatezza del sito sotto il profilo della accessibilità all'impianto e adeguatezza della struttura viaria comunale e/o di altro tipo per accedervi, la salvaguardia dell'igiene pubblica, della salute e degli aspetti ambientali.

Specificando che in funzione della potenza prodotta dall'impianto di produzione di energia alimentati da biogas, bioliquidi e biomassa si dovrà verificare il carico veicolare aggiuntivo che l'impianto stesso comporterà, rispetto alle caratteristiche dimensionali e tipologiche delle strade di accesso.

Gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, in questo caso si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14 e da quanto previsto dalla L.R. 11/04.

REGOLAMENTO EDILIZIO

Gli impianti e le infrastrutture funzionali alla produzione di energia rinnovabile dovranno rispettare gli elementi paesaggistici e del patrimonio storico-artistico del territorio, in particolare dovranno:

- evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici;
- tutelare gli interessi storici, artistici, architettonici;

Sarà esclusa l'installazione di nuovi impianti e infrastrutture funzionali alla produzione di energia rinnovabile nelle seguenti aree:

- aree vincolate ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
- aree vincolate ai sensi dell'articolo 157 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- ambiti territoriali di importanza paesaggistica;
- contesti figurativi;
- invarianti di natura ambientale, geologica, paesaggistica;
- aree non idonee e idonee a condizione con particolari criticità e dissesti sotto il profilo idro-geologico;
- con visuali posti a tutela di vedute paesaggistiche;
- siti che siano dichiarati patrimonio storico-architettonico e del paesaggio o inseriti nella lista mondiale dell'UNESCO;
- aree e beni di notevole interesse culturale;
- aree e immobili dichiarati di notevole interesse pubblico;
- aree tutelate per legge;
- zone all'interno di con visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;
- zone umide di importanza internazionale, le Important Birds Areas; le aree incluse nella Rete Natura 2000.
- le aree naturali protette (nazionali, regionali e locali);
- aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità;
- geositi; aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate a consumo umano;
- aree agricole interessate da produzioni biologiche, DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, produzioni tradizionali;
- aree agricole di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico culturale.

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ALIMENTATI DA BIOGAS (D.M. 6 luglio 2012)

Impianto a biogas: è l'insieme del sistema di stoccaggio/vasche idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento ai digestori di substrato, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i generatori (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi.

REGOLAMENTO EDILIZIO**IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ALIMENTATI DA BIOLIQUIDI (D.M. 6 luglio 2012)**

Impianto a bioliquidi: è l'insieme degli apparati di stoccaggio e trattamento del combustibile, di trasferimento del combustibile dallo stoccaggio ai buffer tank e da questi ai motori, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi.

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ALIMENTATI DA BIOMASSA (D.M. 6 luglio 2012)

Impianto a biomassa: è l'insieme degli apparati di stoccaggio, trattamento e trasformazione del combustibile (tra cui se presenti i gassificatori), dei generatori di vapore, dei forni di combustione, delle griglie e di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore), dei condensatori, della linea di trattamento dei fumi, del camino, e, quando ricorra, delle opere di presa e di scarico dell'acqua di raffreddamento e delle torri di raffreddamento.

DISTANZE PER GLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ALIMENTATI DA BIOGAS, BIOLIQUIDI, BIOMASSA

Il presente capitolo norma le distanze minime dai confini di proprietà, dai limiti delle Z.T.O. non agricole e dalle abitazioni civili sparse (case isolate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non costituire un nucleo abitato), da rispettare nella realizzazione degli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e da biomasse come integrato con gli atti di indirizzo regionali di cui all'art. 50, comma 1, lett. D) "Edificabilità zone agricole", punto 5) della L.R. 11/04, approvati con DGRV n. 856 del 15/05/2012 e Deliberazione CR n. 2 del 31/01/2012.

Le distanze si misurano da ogni punto di ogni singolo manufatto (elemento dell'impianto) compresa la trincea di stoccaggio.

Distanze minime dai confini di proprietà degli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas, bioliquidi e biomassa.

I manufatti costituenti gli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas, bioliquidi e biomassa (digestore, vasca di caricamento delle biomasse, vasca di stoccaggio, vasca di stoccaggio dell'effluente/concimaia) devono essere collocati ad una distanza minima **dai confini**

REGOLAMENTO EDILIZIO

di proprietà pari a:

Dimensione impianto (kW)	Distanza minima dai confini di proprietà (metri lineari)
Potenza fino a 249 kW	15 ml
Potenza compresa tra 250 kW e 999 kW	20 ml
Potenza uguale o superiore a 1000 kW	25 ml

Distanze minime dai limiti delle Z.T.O. non agricole degli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas, bioliquidi e biomassa.

I manufatti costituenti gli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas, bioliquidi e biomassa (digestore, vasca di caricamento delle biomasse, vasca di stoccaggio, vasca di stoccaggio dell'effluente/concimaia) devono essere collocati ad una distanza minima dai limiti delle Z.T.O. non agricole pari a:

Dimensione impianto (kW)	Distanza minima dai limiti delle Z.T.O. non agricole (metri lineari)
Potenza fino a 249 kW	100 ml
Potenza compresa tra 250 kW e 999 kW	200 ml
Potenza uguale o superiore a 1000 kW	300 ml

Distanze minime dalle residenze civili sparse degli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas, bioliquidi e biomassa.

I manufatti costituenti gli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas, bioliquidi e biomassa (digestore, vasca di caricamento delle biomasse, vasca di stoccaggio, vasca di stoccaggio dell'effluente/concimaia) devono essere collocati ad una distanza minima dalle residenze civili sparse pari a:

Dimensione impianto (kW)	Distanza minima dalle residenze civili sparse (metri lineari)
Potenza fino a 249 kW	50 m
Potenza compresa tra 250 kW e 999 kW	100 m
Potenza uguale o superiore a 1000 kW	150 m

REGOLAMENTO EDILIZIO*Distanze da edifici di proprietà del richiedente*

Il vincolo del rispetto delle distanze dalle abitazioni non riguarda la casa dei custodi/proprietari e/o eventuali altri fabbricati di proprietà del richiedente oggetto di convenzione ai fini dell'impiego dell'energia termica, ritenendo comunque di indicare una distanza minima dall'edificio di civile abitazione del custode/proprietario rispetto all'impianto di almeno ml. 10,00.

Distanze dai corsi d'acqua

Le distanze minime dei manufatti costituenti gli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas, bioliquidi e biomassa (digestore, vasca di caricamento delle biomasse, vasca di stoccaggio, vasca di stoccaggio dell'effluente/concimaia) sono le seguenti:

- dai corsi d'acqua demaniali e consortili ml 20;
- dallo scolo "Fiumicello" vincolato ai sensi dell'art. 142 del Dlgs. n° 42/2004 e ss.mm.ii. ml 150.

Distanze tra impianti di produzione di energia alimentati da biogas, bioliquidi e biomassa

Le distanze tra impianti sarà diversificata rispetto alla potenza prodotta e precisamente:

Dimensione impianto (kW)	Distanza minima (metri lineari)
Potenza fino a 249 kW	250 ml
Potenza compresa tra 250 kW e 999 kW	500 m
Potenza uguale o superiore a 1000 kW	1000 m

- se gli impianti saranno di potenze diverse, la distanza sarà calcolata rispetto all'impianto di potenza maggiore;

Risulta opportuno segnalare che anche a fronte delle nuove indicazioni programmatiche/urbanistiche (PAT e PATI), tutti gli impianti previsti dai Comuni confinanti, dovrebbero prevedere un percorso autorizzativo condiviso.



REGIONE DEL VENETO



PROVINCIA DI PADOVA



COMUNE DI LEGNARO

Variante Generale al Piano Regolatore

**Adeguamento per parere Regionale di
approvazione definitiva di cui all'art. 46
L.R.61/85 ai sensi dell'art.50 c. 4 L.R.61/85**

Adottata con D.C.C. n. 59 del 14.11.2003

**Approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 3566
del 15/11/2006 e successive**

**Testo approvato e adeguato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 28/07/2009
e successiva
Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 20/09/2012**

**Modifiche al testo approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 20/09/2012**

IL SINDACO: Ivano Oregio Catelan

**Comune di Legnaro - Ufficio Tecnico Comunale
Il Responsabile 3° Settore
dott. arch. Giuliano Sinigaglia**

Dicembre 2012

**NORME TECNICHE
D'ATTUAZIONE
(STRALCIO)**

Art. 26 - Zone “E”

Generalità

Il territorio agricolo del Comune di Legnaro è suddiviso nelle tre seguenti zone:

- Z.T.O. E2.1 ambientale;
- Z.T.O. E2.2
- Z.T.O. E3

Nelle zone Agricole, sono consentiti gli interventi edilizi come disposto dalla L.R. 11/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio degli titoli edilizi ed in particolare la L.R. n° 4/2008.

Tutti gli interventi in zona agricola dovranno prevedere lo studio per un'adeguata valorizzazione e riqualificazione ambientale anche delle pertinenze scoperte, individuando con precisione gli ambiti a cortili, orti e giardini, prevedendo eventuali nuove alberature, con piante di tipo autoctono e collocate a chiusura dei “broli” o giardini.

Per gli allevamenti intensivi ed estensivi, si farà riferimento alla normativa regionale vigente in materia di distanze minime dagli allevamenti.

Per gli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas, bioliquidi, biomassa, si farà riferimento alla normativa regionale vigente in materia di distanze minime dagli impianti in oggetto. (DGRV 856/2012).

Strutture per lo stoccaggio dei reflui e trattamento dei rifiuti

Le strutture edilizie necessarie allo stoccaggio delle deiezioni e dei reflui zootecnici sono da considerarsi pertinenze dell'allevamento stesso e devono essere realizzate in conformità alle norme igienico-sanitarie in materia. Tali strutture sono assoggettate al rispetto dei limiti di distanza previste per gli insediamenti zootecnici serviti, di cui alle singole sottozone.

Nel caso di previsione di inserimento di uno specifico impianto di trattamento dei reflui zootecnici dovrà essere richiesta la preventiva approvazione degli organi competenti in materia.

La costruzione o l'ampliamento di tali strutture dovrà avvenire nel rispetto della qualità dell'ambiente, e con l'adozione di tutti gli accorgimenti (possibili piantumazioni, localizzazione dell'intervento) atti a limitare l'impatto sul territorio.

SOTTOZONE TERRITORIALI OMOGENEE AGRICOLE

Art. 26.1 - Sottozona “E2.1” di valore agricolo produttivo

Sono comprese nelle sottozona E2.1 le “aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva, scarsamente urbanizzate e senza caratteristiche ambientali di pregio”.

Nelle sottozona E2.1, fatti salvi gli interventi ammessi per gli edifici *schedati (ex art. 10 della L.R. 24/85)* individuati nei “Repertori Normativi” e specificati all'art. 11 delle presenti NTA, sono in ogni caso consentiti, i seguenti interventi:

- 1) La manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia, nonché quanto previsto dalla normativa Regionale vigente, oggi la L.R. n° 4/2008 che ha modificato la L.R. n° 11/2004;
- 2) Usi agrituristici, per il richiedente avente titolo ai sensi della L.R. 9/97 e s.m.i. – L.R. 96/06 e comunque come da previsioni normative vigenti all'atto del rilascio del titolo.
- 3) Per gli annessi rustici e gli allevamenti zootecnici (strutture agricolo-produttive) esistenti sono ammessi gli interventi come previsti dalle norme di cui alla vigente L.R. n° 11/2004, attraverso la presentazione e approvazione di un Piano Aziendale.

La costruzione o l'ampliamento degli annessi rustici (strutture agricolo-produttive) dovrà avvenire nel rispetto della qualità dell'ambiente e con l'adozione di tutti gli accorgimenti possibili (piantumazioni, localizzazioni dell'intervento) atti a limitare l'impatto sul territorio.

Oltre a quanto precedentemente stabilito e, fatta salva la normativa igienico-sanitaria e la normativa regionale vigente in materia di distanze minime dagli allevamenti, gli interventi edilizi devono osservare i seguenti parametri:

nuovi annessi rustici (strutture agricolo-produttive), ampliamento di quelli esistenti e allevamenti zootecnici a carattere familiare

- altezza media massima = 5,50 ml., per gli ampliamenti, eventuali deroghe saranno concesse previo nulla osta IRA;
- distanza minima dai confini di proprietà = 5,00 ml o a confine previo assenso, registrato e trascritto del confinante;
- distanza minima tra edifici = 10,00 ml. (o in aderenza ad un altro edificio preesistente solo per gli annessi rustici).

nuovi allevamenti zootecnici non intensivi

- distanza minima di 15,00 ml. dai confini di proprietà (distanza derogabile, producendo l'assenso del confinante registrato e trascritto);
- distanza minima di 100,00 ml. dai fabbricati residenziali di terzi; distanza derogabile a ml. 50 producendo l'assenso dei confinanti registrato e trascritto .
- distanza minima di 100,00 ml. dai limiti delle Z.T.O. A, B, C e F;
- altezza massima di 7,00 ml.

ampliamento di allevamenti zootecnici non intensivi

- distanza minima di 15,00 ml. dai confini di proprietà (distanza derogabile, producendo l'assenso del confinante registrato e trascritto);
- distanza minima di 30,00 ml. dai fabbricati residenziali di terzi;
- distanza minima di 30,00 ml. dai limiti delle Z.T.O. A, B, C e F;
- altezze superiori a 7,00 ml. sono ammesse in conformità all'edificio da ampliare.

4) Gli allevamenti esistenti possono effettuare interventi di adeguamento e l'ammodernamento a scopi igienico-sanitari e per il benessere degli animali, che non comporta un aumento di capacità dell'allevamento stesso, è ammesso nei limiti necessari allo scopo e, previa acquisizione parere- nulla/osta da parte dell'IRA e della struttura socio-sanitaria competente per territorio.

la costruzione degli allevamenti zootecnici intensivi dovrà avvenire nel rispetto della qualità dell'ambiente e con l'adozione di tutti gli accorgimenti possibili (piantumazioni di alberature, localizzazione degli edifici, ecc.) atti a limitare l'impatto sul territorio e nei limiti e con le prescrizioni della normativa vigente.

Per allevamento zootecnico-intensivo si intende il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad una azienda agricola.

I parametri sulle distanze degli allevamenti di tipo intensivo sono:

- distanza minima di 200,00 ml. dai fabbricati residenziali di terzi;
- distanza minima di 200,00 ml. dai limiti delle Z.T.O. A, B, C e F;
- Tali distanze dovranno essere rispettate anche per la trasformazione di un allevamento esistente in allevamento intensivo.

5) Paddock:

6) La costruzione e/o l'ampliamento di serre fisse è ammessa nei limiti della L.R. 19/99 e successiva L.R. 11/2004 e s.m.i.;

7) Le abitazioni ubicate nell'area di vincolo degli elettrodotti possono essere demolite e ricostruite in altra area agricola.

8) La costruzione di impianti per la produzione di energia alimentati da biogas, bioliquidi e biomassa dovrà avvenire nel rispetto della qualità dell'ambiente e con l'adozione di tutti gli accorgimenti possibili (piantumazioni di alberature, localizzazione degli impianti/edifici, ecc.) atti a limitare l'impatto sul territorio e nei limiti e con le prescrizioni della normativa vigente.

I parametri sulle distanze dagli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas, bioliquidi e biomassa sono riportate nell'allegato "B" del Regolamento Edilizio.

Art. 26.2 - Sottozone "E2.2" di valenza agricola e paesaggistica

Sono comprese nelle sottozone E2.2 le aree caratterizzate da particolare composizione e struttura paesaggistica: scarse edificazione, presenza di alberature, campi chiusi, prossimità di corsi d'acqua, ecc.

Nelle sottozone E 2.2, fatti salvi gli interventi ammessi per gli edifici schedati (ex art. 10 della L.R. 24/85) individuati nei "Repertori Normativi" e specificati all'art. 11 delle presenti NTA, sono in ogni caso consentiti, i seguenti interventi:

- 1) La manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia, nonché quanto previsto dalla normativa Regionale vigente, oggi la L.R. n° 4/2008 che ha modificato la L.R. n° 11/2004;

Le abitazioni ubicate nell'area di vincolo degli elettrodotti possono essere demolite e ricostruite in altra area agricola. Qualunque nuova costruzione dovrà essere ubicata il più vicino possibile ai nuclei o centri rurali identificando un aggregato rurale.

2) Usi agrituristici, per il richiedente avente titolo ai sensi della L.R. 9/97 e s.m.i. – L.R. 96/06 e comunque come da previsioni normative vigenti all'atto del rilascio del titolo.

3) Per gli annessi rustici e gli allevamenti zootecnici (strutture agricolo-produttive) esistenti sono ammessi gli interventi come previsti dalle norme di cui alla vigente L.R. n° 11/2004, attraverso la presentazione e approvazione di un Piano Aziendale.

La costruzione o l'ampliamento degli annessi rustici (strutture agricolo-produttive) dovrà avvenire nel rispetto della qualità dell'ambiente e con l'adozione di tutti gli accorgimenti possibili (piantumazioni, localizzazioni dell'intervento) atti a limitare l'impatto sul territorio.

Oltre a quanto precedentemente stabilito e, fatta salva la normativa igienico-sanitaria e la normativa regionale vigente in materia di distanze minime dagli allevamenti, gli interventi edilizi devono osservare i seguenti parametri:

nuovi annessi rustici (strutture agricolo-produttive), ampliamento di quelli esistenti e allevamenti zootecnici a carattere familiare

- altezza media massima = 5,50 ml., per gli ampliamenti, eventuali deroghe saranno concesse previo nulla osta IRA;
- distanza minima dai confini di proprietà = 5,00 ml o a confine previo assenso, registrato e trascritto del confinante;
- distanza minima tra edifici = 10,00 ml. (o in aderenza ad un altro edificio preesistente solo per gli annessi rustici).

nuovi allevamenti zootecnici non intensivi

- distanza minima di 15,00 ml. dai confini di proprietà (distanza derogabile, producendo l'assenso del confinante registrato e trascritto);
- distanza minima di 100,00 ml. dai fabbricati residenziali di terzi; distanza derogabile a ml. 50 producendo l'assenso dei confinanti registrato e trascritto .
- distanza minima di 100,00 ml. dai limiti delle Z.T.O. A, B, C e F;
- altezza massima di 7,00 ml.

ampliamento di allevamenti zootecnici non intensivi

- distanza minima di 15,00 ml. dai confini di proprietà (distanza derogabile, producendo l'assenso del confinante registrato e trascritto);
- distanza minima di 30,00 ml. dai fabbricati residenziali di terzi;
- distanza minima di 30,00 ml. dai limiti delle Z.T.O. A, B, C e F;
- altezze superiori a 7,00 ml. sono ammesse in conformità all'edificio da ampliare.

Gli allevamenti esistenti possono effettuare interventi di adeguamento e l'ammodernamento a scopi igienico-sanitari e per il benessere degli animali, che non comporta un aumento di capacità dell'allevamento stesso, è ammesso nei limiti necessari allo scopo e, previa acquisizione parere- nulla/osta da parte dell'IRA e della struttura socio-sanitaria competente per territorio.

la costruzione degli allevamenti zootecnici intensivi dovrà avvenire nel rispetto della qualità dell'ambiente e con l'adozione di tutti gli accorgimenti possibili (piantumazioni di alberature, localizzazione degli edifici, ecc.) atti a limitare l'impatto sul territorio e nei limiti e con le prescrizioni della normativa vigente.

Per allevamento zootecnico-intensivo si intende il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad una azienda agricola.

I parametri sulle distanze degli allevamenti di tipo intensivo sono:

- distanza minima di 200,00 ml. dai fabbricati residenziali di terzi;
- distanza minima di 200,00 ml. dai limiti delle Z.T.O. A, B, C e F;
- Tali distanze dovranno essere rispettate anche per la trasformazione di un allevamento esistente in allevamento intensivo.

4) Paddock;

5) La costruzione e/o l'ampliamento di serre fisse è ammessa nei limiti della L.R. 19/99 e successiva L.R. 11/2004 e s.m.i.;

6) Qualunque nuova costruzione deve essere ubicata nel punto più vicino ai nuclei o centri rurali e comunque rispettando la distanza massima di ml. 150 dal fabbricato più vicino;

7) La costruzione di impianti per la produzione di energia alimentati da biogas, bioliquidi e biomassa dovrà avvenire nel rispetto della qualità dell'ambiente e con l'adozione di tutti gli accorgimenti possibili (piantumazioni di alberature, localizzazione degli impianti/edifici, ecc.) atti a limitare l'impatto sul territorio e nei limiti e con le prescrizioni della normativa vigente.

I parametri sulle distanze dagli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas, bioliquidi e biomassa sono riportate nell'allegato "B" del Regolamento Edilizio.

Art. 26.3 - Sottozone "E3"

Sono comprese nelle sottozone E3 le aree dalla elevata presenza di edificato e di aziende agricole di piccola dimensione, individuate principalmente incrociando i dati dei volumi esistenti, le destinazioni d'uso di tali volumi, il numero degli eventuali addetti in azienda e la composizione del nucleo familiare.

Nelle sottozone E3, fatti salvi gli interventi ammessi per gli edifici schedati (ex art. 10 della L.R. 24/85) individuati nei "Repertori Normativi" e specificati all'art. 11 delle presenti NTA, sono in ogni caso consentiti, i seguenti interventi:

- 1) La manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia, nonché quanto previsto dalla normativa Regionale vigente, oggi la L.R. n° 4/2008 che ha modificato la L.R. n° 11/2004;

Oltre a quanto precedentemente stabilito, per le nuove abitazioni e per gli ampliamenti si applicano i seguenti parametri:

- altezza massima = 7,50 ml. per un massimo di due piani, fuori terra per gli ampliamenti. Altezze superiori sono ammesse in uniformità con l'edificio esistente da ampliare;
- distanza minima dai confini di proprietà = 5,00 ml. od a confine previo assenso, registrato ai RR.II., del confinante;
- distanza minima tra edifici = 10,00 ml. (o in aderenza ad un altro edificio preesistente);
- distanza minima dalle concimaie = 30,00 ml., fatto salvo comunque quanto previsto dalla normativa vigente Regionale e Statale.

Le abitazioni ubicate nell'area di vincolo degli elettrodotti possono essere demolite e ricostruite in altra area agricola.

- 2) Usi agrituristici, per il richiedente avente titolo ai sensi della L.R. 9/97 e s.m.i. – L.R. 96/06 e comunque come da previsioni normative vigenti all'atto del rilascio del titolo.

- 3) Per gli annessi rustici e gli allevamenti zootecnici (strutture agricolo-produttive) esistenti sono ammessi gli interventi come previsti dalle norme di cui alla vigente L.R. n° 11/2004, attraverso la presentazione e approvazione di un Piano

La costruzione o l'ampliamento degli annessi rustici (strutture agricolo-produttive) dovrà avvenire nel rispetto della qualità dell'ambiente e con l'adozione di tutti gli accorgimenti possibili (piantumazioni, localizzazioni dell'intervento) atti a limitare l'impatto sul territorio.

Oltre a quanto precedentemente stabilito e, fatta salva la normativa igienico-sanitaria e la normativa Regionale vigente in materia di distanze minime dagli allevamenti, gli interventi edilizi devono osservare i seguenti parametri:

nuovi annessi rustici (strutture agricolo-produttive), ampliamento di quelli esistenti e allevamenti zootecnici a carattere familiare

- altezza media massima = 5,50 ml., per gli ampliamenti, eventuali deroghe saranno concesse previo nulla osta IRA;
- distanza minima dai confini di proprietà = 5,00 ml. od a confine previo assenso, registrato e trascritto del confinante;
- distanza minima tra edifici = 10,00 ml. (o in aderenza ad un altro edificio preesistente)

- 4) Non è ammessa la costruzione di nuovi insediamenti zootecnici, siano essi non intensivi o intensivi né, la trasformazione di un allevamento esistente in un allevamento intensivo.

- 5) Gli allevamenti esistenti possono effettuare interventi di adeguamento e l'ammodernamento a scopi igienico-sanitari e per il benessere degli animali, che non comporta un aumento di capacità dell'allevamento stesso, è ammesso nei limiti necessari allo scopo, previa acquisizione parere- nulla/osta da parte dell'IRA e della struttura socio-sanitaria competente per territorio.

- 6) La costruzione e/o l'ampliamento di serre fisse senza strutture murarie fuori terra è ammessa nei limiti della L.R. 19/99 e successiva L.R. 11/2004 e s.m.i.

- 7) Le abitazioni ubicate nell'area di vincolo degli elettrodotti possono essere demolite e ricostruite in altra area agricola.

8) Paddock: Area recintata in cui vengono lasciati liberi gli animali, deve rispettare le medesime distanze degli allevamenti; l'eventuale realizzazione di tettoie per la copertura di mangiatoie o altro sarà oggetto di permesso di costruire equiparata agli annessi rustici

~~9) La costruzione di impianti per la produzione di energia alimentati da biogas, bioliquidi e biomassa dovrà avvenire nel rispetto della qualità dell'ambiente e con l'adozione di tutti gli accorgimenti possibili (piantumazioni di alberature, localizzazione degli impianti/edifici, ecc.) atti a limitare l'impatto sul territorio e nei limiti e con le prescrizioni della normativa vigente. I parametri sulle distanze dagli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas, bioliquidi e biomassa sono riportate nell'allegato "B" del Regolamento Edilizio, precisando che in tali Z.T.O. potranno essere realizzati esclusivamente impianti con potenza max di 250KW.~~

9) Non è ammessa la costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia alimentati da biogas, bioliquidi e biomassa.